

PREMESSO che per il Comune di Soveria Mannelli la riscossione delle entrate tributarie derivanti dalla Tassa Rifiuti Solidi Urbani è tuttora affidato alla E.T.R. s.p.a., con sede in Cosenza, Commissario governativo per la riscossione dei tributi per la provincia di Catanzaro, in virtù di apposita convenzione, approvata con delibera del C.C. n. 22 del 29/06/2000;

VISTA la normativa generale in materia di riordino del servizio della riscossione contenuta nella Legge 28.9.1998, n. 337, nel D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999 e nel D. Lgs. n. 46 del 26.2.1999;

VISTA la normativa in materia di riforma della riscossione, art. 3 del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione con la costituzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, della società «Riscossione S.p.a.», che eserciterà tutte le funzioni relative alla riscossione;

CONSIDERATO che la E.Tr. S.p.A. ha deliberato di cedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 203/2005, l'intero capitale sociale a Riscossione S.p.A. e che, nella fase transitoria fino al 31.12.2010, la riscossione può essere affidata alla medesima società o a quelle dalla stessa partecipata, come E.Tr. S.p.A., in forza di proroga del contratto già in essere ai sensi dell'art. 3, comma 25;

VISTE le disposizioni recate dal Capo III del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i comuni continuano ad applicare la TA.R.S.U. fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate locali, derivano:

- ⇒ Nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'Ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
- ⇒ Tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto la cartella di pagamento è notificata entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario ed il contribuente può pagarla entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli enti;

RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della TA.R.S.U. sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei comuni;

RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;

RITENUTO di dover, pertanto, rinnovare la convenzione con la E.TR. in applicazione dell'art. 3 del D. L. n. 203/2005, ricorrendone le condizioni, fino al 31.12.2007;

DATO ATTO che il concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 5 della convenzione, ad erogare al comune, oltre alle somme effettivamente incassate alla scadenza di ciascuna rata, un ulteriore importo relativo alla media percentuale delle riscossioni del biennio precedente;

VISTO il regolamento unico per la disciplina delle entrate comunali che all'art. 26 consente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti tramite il concessionario per la riscossione;

VISTO il D.P.R. 28.01.1988 n. 43;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

RITENUTO di doverlo approvare;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dal responsabile area finanziaria, acquisito agli atti preparatori del presente deliberato;

AD UNANIMITA' di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione disciplinante le modalità, modificative ed integrative rispetto alle precedenti, di riscossione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani a mezzo della E.T.R. S.p.A., con sede in Cosenza, concessionario governativo per la riscossione delle entrate nella provincia di Catanzaro, integralmente partecipata dalla "Riscossione S.p.A.";
- 2) DI AUTORIZZARE il responsabile dell'ufficio tributi alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- 3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CONVENZIONE

Integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della TAR SU

Nel giorno _____ del mese di _____ dell'anno Duemilasei presso il
Comune di **Soveria Mannelli**

TRA

E.Tr. S.p.A., Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi per la provincia di **CATANZARO**, (che di seguito sarà chiamato per brevità "Concessionario"), iscritto al n. 034 della I^a categoria dell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate degli Enti locali, con Sede in Cosenza, Viale Crati C.da Vaglio Lise snc, Capitale sociale i.v. 2.600.000 € - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza, Codice Fiscale 12158250154 e Partita IVA 02153170788 - , Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intesa S.p.A. ed appartenente al "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, nella persona del signor Sergio Frigerio, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Commerciale , giusta i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione

ED

Il comune di **Soveria Mannelli**, (che di seguito sarà chiamato per brevità "Ente"), partita IVA **00297290793**, con Sede in **Soveria Mannelli**, rappresentato dal **Dott/ssa Ottavia Paola** nella sua qualità di **responsabile Area Finanziaria**;

CONSIDERATE le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n.337;

VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;

VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

VISTO l'art.2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n.37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'Ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;

TENUTO CONTO dell'intendimento dell'Ente di continuare ad avvalersi in via esclusiva del Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione dei Tributi per la riscossione di Tarsu;

VISTO l'articolo 32 del D.L.gs.26 febbraio 1999, nr.46, come modificato dal D.L.gs.27 aprile 2001 nr.193, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la riscossione fra enti creditori e concessionari del servizio nazionale della riscossione;

CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 – che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate locali – derivano:

- nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
- tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa;

RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della Tarsu sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze degli Enti;

RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la Tarsu con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte del Concessionario;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari certi in entrata nelle casse dell'Ente, in tempi predefiniti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Concessionario provvede alla riscossione della Tarsu con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

1. L'Ente predispone minute di ruolo relative alla Tarsu, ed eventuali afferenti accessori, per ciascun debitore.
2. L'Ente trasmette al CNC le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni.
3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, l'Ente autorizza il Concessionario a procedere alla riscossione della Tarsu secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dall'Ente, si procede alla formazione dei ruoli di riscossione nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente, secondo il modello che si allega alla presente convenzione quale parte integrante.
2. L'Ente rende esecutivi i ruoli ed autorizza il CNC a provvedere alla consegna degli stessi al Concessionario competente solo dopo che il CNC stesso abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8.
3. L'avviso di pagamento è inviato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata.

Ove l'indirizzo indicato dall'Ente non fosse postalizzabile si utilizzerà l'indirizzo postalizzabile a disposizione del Concessionario o altro eventualmente in suo possesso.

Art. 4

Canali di pagamento

1. Il Concessionario mette a disposizione dei contribuenti i seguenti canali di pagamento:
 - Internet con il sito *taxtel.it*;

- Call Center;
- Cellulare con il sito wap.taxtel.it
- Banche (modalità RAV);
- Uffici postali;
- Propria rete sportellare.

Art. 5

Riversamento delle somme riscosse

1. Il Concessionario provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 6

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti, il Concessionario invia, entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni al CNC affinché quest'ultimo provveda agli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 7

Compensi al Concessionario

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, al Concessionario compete un compenso pari al **6%** delle somme riscosse; Tale compenso è trattenuto all'atto del riversamento di cui all'art.5.
2. Per la riscossione delle somme non riscosse, iscritte nei ruoli di cui all'art. 8, spettano al competente concessionario i compensi ed i rimborsi delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 8

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente articolo 6, sarà cura del concessionario provvedere, anche a mezzo del CNC, ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, fornendo all'Ente le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, anche per il tramite del CNC, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente articolo 6, ai

concessionari competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

2. Non si dà luogo alla produzione delle cartelle di pagamento per importi residuali inferiori a Euro 3,10 per ciascun articolo di ruolo.

Art. 9

Modalità di riscossione

1. In relazione a quanto indicato all'art. 3 per gli avvisi di pagamento sono previste n. **4 rate**, con cadenza **mensile**.
2. La riscossione dei ruoli di cui all'articolo 8 è effettuata in due rate.

Art. 10

Obblighi informativi

1. Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei dati di riscossione in forma sintetica ed analitica, quest'ultima distintamente per ogni contribuente, mediante il servizio di rendicontazione on -line (attraverso collegamento internet), denominato "Risconet", secondo le modalità, ai termini ed alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le medesime parti in data xx/x/xxxx, cui pedissequamente si rinvia.

Art. 11

Base dati anagrafica

1. Al fine di rendere più efficace l'attività di notifica degli atti destinati ai contribuenti, favorendo un servizio meglio rispondente alle proprie esigenze operative, l'Ente si impegna a fornire al Concessionario, direttamente o per il tramite di software house, senza oneri a carico del medesimo, il supporto anagrafico aggiornato, possibilmente configurato sul tracciato informatico indicato dal Concessionario, delle persone che hanno compiuto la maggiore età.
2. Allo scopo di mantenere costantemente aggiornata la base dati e per limitare allo stretto indispensabile il ricorso alla facoltà propria del Concessionario di richiesta di certificazioni anagrafiche, l'Ente si impegna a fornire al Concessionario l'aggiornamento bimestrale dei dati, valutando, se necessario, l'opportunità di eventuali nuove forniture complete con cadenza annuale o pluriennale.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

1. L'Ente in qualità di "Titolare del trattamento " ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 nomina, ai sensi dell'art. 29 della citata disposizione, la società E.Tr. S.p.A. "Responsabile del trattamento" dei dati personali oggetto di trattamento nell'espletamento dell'incarico affidato con la presente convenzione. La E.Tr. S.p.A. sottoscrivendo tale convenzione, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 13

Modalità di erogazione dell'acconto

1. Fermo restando, alle condizioni di seguito esposte, il riversamento di quanto comunque riscosso ai sensi del precedente art. **5**, il Concessionario provvede ad erogare, nei termini, alle condizioni e con le modalità anch'esse di seguito meglio stabilite, all'Ente un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto risulta applicando la percentuale del **70%**, determinata tenuto conto delle somme effettivamente riscosse nella fase volontaria, nel biennio **2003/2004**, rispetto alle somme iscritte a ruolo, sul carico in riscossione per l'anno di competenza e le somme effettivamente riscosse, secondo le modalità definite nei successivi commi.
2. Entro il **15** giorno successivo a quello di scadenza dell'unica rata, o primo giorno lavorativo successivo, è corrisposta all'Ente la differenza tra il totale dell'importo determinato applicando, sul carico della rata scaduta, la percentuale di cui al comma che precede e quanto effettivamente riscosso e riversato. In presenza di più rate entro il **15** giorno successivo alla scadenza di ciascuna delle medesime, o primo giorno lavorativo successivo, è analogamente corrisposta all'Ente la differenza tra il totale dell'importo determinato applicando, sul carico della rata scaduta, la percentuale di cui al comma che precede e quanto effettivamente riscosso e riversato, sempre che l'anticipazione erogata sulla rata precedente sia stata interamente recuperata a valere sulle somme riscosse. In caso contrario, sarà corrisposta all'Ente la sola differenza tra l'importo determinato applicando sul carico della rata scaduta la percentuale di riferimento e l'importo residuo ancora da recuperare.
3. Entro il **60** giorno successivo a quello di scadenza dell'ultima o unica rata, o primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario fornisce apposita comunicazione all'Ente indicante l'ammontare dell'eventuale importo ancora da recuperare rispetto alle anticipazioni erogate.
4. Il recupero dell'eventuale residuo credito da anticipazione avviene, senza percezione di interessi corrispettivi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui al precedente comma e ha luogo mediante trattenuta diretta operata dal Concessionario sui riversamenti da effettuarsi in favore dell'Ente per riscossioni a qualsiasi altro titolo effettuate e/o per qualsiasi voglia altro

titolo e/o causa, fino a totale estinzione del credito ancora vantato dal Concessionario medesimo per l'anticipazione erogata.

In caso d'incapienza, decorso il **60** giorno successivo alla data della comunicazione sopra indicata il Concessionario potrà richiedere all'Ente l'emissione di apposito mandato di pagamento a saldo del debito ancora residuo.

5. Qualora l'Ente dovesse scaricare partite comprese nei carichi oggetto di anticipazione, gli importi corrispondenti potranno essere detratti dall'ammontare dell'anticipazione da erogare ai sensi della presente convenzione.
6. E' previsto che la percentuale di acconto sia rideterminabile, dietro richiesta del Concessionario, avendo in considerazione l'effettivo riscosso dei ruoli emessi nei dodici mesi precedenti.
7. L'assenza di crediti vantati dal Concessionario per somme precedentemente erogate a titolo di acconto TARSU e non integralmente recuperate e/o per qualsiasi voglia altro titolo e/o causa, costituisce conditio sine qua non per l'erogazione dell'anticipazione.

art. 14

Norma di rinvio

1 Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e loro successive modificazioni.

art.15

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà efficacia dalla data di relativa sottoscrizione e, in applicazione dell'articolo 3 del D.L. n. 203/2005, ricorrendone le condizioni, scadenza alla data del 31/12/2007.

Il Concessionario

L'Ente

Deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 10/08/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LEONARDO SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 11/08/2006 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/08/2006 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **11/08/2006**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO